

Legge regionale 06 novembre 1995 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2012

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

Art. 15

(Utilizzo dei fondi della gestione separata del FRIE)

1. I fondi della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) istituito dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 possono essere utilizzati per promuovere l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate anche in territori delle province di Udine e Pordenone purché gli investimenti risultino effettuati successivamente all'1 gennaio 1995.